



## Riepilogo delle MISURE IN VIGORE | aggiornamento al 3 aprile 2020

### Commercio al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di **vicinato**, sia nell'ambito della **media e grande distribuzione**, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.** Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È **consentita tutti i giorni della settimana la consegna dei prodotti a domicilio, anche non alimentari** o di prima necessità, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma **con vendita a distanza senza riapertura del locale.** Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

La **vendita** di prodotti di qualsiasi genere merceologico è **sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.**

### GIORNATE PREFESTIVE

Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono **chiusi** nelle giornate prefestive **ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria**, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta **vietata ogni forma di assembramento.**

### GIORNATE FESTIVE

Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi **sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso**, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

### Mercati

Sono **sospesi**, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i **mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari** e più in generale i **posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.** È altresì **sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.** **Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari** e i **posteggi destinati e utilizzati per la**



**vendita di prodotti alimentari** a condizione che l'accesso sia **regolamentato** in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

### **Ristoranti e bar chiusi. Consentite le consegne a domicilio**

Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale** e degli esercizi situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sospese **tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti** e quelle che prevedono l'asporto, **compresi i take-away**, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività **resta consentito per tutti i giorni della settimana solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente**, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

Le aziende che preparano e vendono cibi da asporto all'interno di punti vendita di alimentari possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

È sospesa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

Sono **chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle **stazioni ferroviarie** e lacustri, nonché nelle **aree di servizio e rifornimento carburante**, con **esclusione** di quelli situati lungo le **autostrade**, che **possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali**.

Restano **aperti** quelli siti negli **ospedali** e negli **aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sospese le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità.

### **Attività produttive industriali**

Sono sospese **tutte le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al Decreto MISE 25/3/2020. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato al decreto stesso previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l'attività produttiva.

Sono consentite le **attività che erogano servizi di pubblica utilità**, nonché **servizi essenziali**.

Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se l'attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono inoltre consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.



### Strutture ricettive e balneari

Le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonché le "altre tipologie ricettive", comunque denominate.

Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

All'interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano.

### Stabilimenti balneari

Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza.

### Parrucchiere, servizi estetici

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

### Idraulici e meccanici auto: attività consentita

Possono proseguire le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

### Palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche

### Cinema, teatri, pub, sale giochi

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.